

## regolamento

**INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI  
PER UN'INIZIATIVA (senza valutazione d'impatto)**

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi dei suoi lavori, in modo che possano esprimersi e partecipare efficacemente alle attività di consultazione.

I destinatari sono pertanto invitati a dire la loro sul modo in cui la Commissione interpreta il problema, a proporre possibili soluzioni e a trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo.

**⚠** Si prega di **finalizzare questo documento entro le prime fasi del processo di preparazione**, in modo da poter fare il miglior uso possibile del riscontro ottenuto dai portatori di interessi.

<b>TITOLO DELL'INIZIATIVA</b>	Regolamento generale sulla protezione dei dati - norme procedurali in materia di attuazione
<b>DG CAPOFILA – UNITÀ RESPONSABILE</b>	JUST.C3 Protezione dei dati
<b>PROBABILE TIPO DI INIZIATIVA</b>	Proposta di regolamento
<b>TEMPISTICA INDICATIVA</b>	Secondo trimestre del 2022
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	<a href="https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it">https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it</a>

**A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà****Contesto politico**

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è una componente importante dell'approccio antropocentrico alla tecnologia e una bussola per poterla utilizzare nella transizione verde e digitale dell'UE a livello economico e sociale. Il GDPR definisce un quadro per le iniziative nell'ambito della [strategia dell'UE per i dati](#) e garantisce che siano concepite in modo che gli interessati possano disporre dei poteri di esercizio dei propri diritti.

Questa iniziativa sosterrrebbe una solida attuazione del GDPR ed è inclusa nel [programma di lavoro della Commissione per il 2023](#) (nella voce generale "Un nuovo slancio per la democrazia europea"). Essa segue la [relazione della Commissione sull'applicazione del GDPR](#), che ha evidenziato come vi fossero margini di miglioramento a livello di procedure applicate dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati nel gestire casi transfrontalieri.

L'iniziativa risponde inoltre a un [elenco](#) che il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha trasmesso ufficialmente alla Commissione nell'ottobre 2022 e che individua gli aspetti procedurali della cooperazione tra le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati nei casi transfrontalieri che potrebbero essere armonizzati a livello dell'UE.

**Problema che si intende affrontare con l'iniziativa**

L'iniziativa è volta a razionalizzare la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati nell'attuazione del GDPR nei casi transfrontalieri. Per fare ciò, l'iniziativa propone di armonizzare alcuni aspetti delle procedure amministrative applicate dalle autorità di controllo della protezione dei dati in questi casi.

Dall'entrata in applicazione del GDPR nel maggio 2018 sono emerse divergenze negli approcci seguiti dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati su questioni quali:

- la gestione dei reclami;
- il modulo per i reclami;
- la durata dei procedimenti;
- il momento della procedura in cui è concesso il diritto di essere ascoltati e la relativa portata;
- la partecipazione dei reclamanti durante procedimento, comprese le informazioni comunicate sullo stato di avanzamento dell'indagine.

Il GDPR ha istituito un meccanismo di composizione delle controversie per le situazioni in cui le autorità di controllo della protezione dei dati non raggiungano un consenso in un caso transfrontaliero (articolo 65 GDPR). Per aiutare a concludere più rapidamente l'indagine sia per gli interessati che per le parti sottoposte a indagine, questa iniziativa preciserà ulteriormente le misure di cooperazione per raggiungere un consenso e, per i casi in cui ciò non fosse possibile, chiarirà gli aspetti procedurali della composizione delle controversie. L'interessato è la persona fisica di cui vengono trattati i dati personali; per "parte sottoposta a indagine" si intende, in questo caso, l'entità sospettata di violare il GDPR.

Le differenze procedurali possono inoltre avere ripercussioni importanti sui diritti degli interessati (in qualità di reclamanti) e delle parti sottoposte a indagine.

Ridurre al minimo tali divergenze armonizzando determinati elementi procedurali sosterrà pertanto il corretto funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di composizione delle controversie del GDPR, in linea con l'obiettivo iniziale del regolamento di fornire un mezzo di ricorso rapido ed efficace agli interessati.

## **Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)**

### **Base giuridica**

La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 16 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di stabilire norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

### **Necessità pratica di un'azione dell'UE**

L'UE è nella posizione migliore per agire, in particolare perché la proposta riguarda casi transfrontalieri che coinvolgono autorità di controllo di diversi Stati membri dell'Unione e il comitato europeo per la protezione dei dati (un organismo dell'UE). I problemi delineati non possono quindi essere risolti autonomamente dagli Stati membri dell'Unione.

È importante agire ora poiché a quasi cinque anni dall'entrata in applicazione del GDPR garantirne la corretta attuazione è un prerequisito per ottenere la fiducia del pubblico nel più ampio processo di digitalizzazione e per garantire condizioni di parità per tutte le entità che trattano dati personali.

## **B. Obiettivi dell'iniziativa e modalità di conseguimento**

L'iniziativa è volta a migliorare la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nell'attuazione del GDPR mediante un'armonizzazione mirata degli aspetti chiave delle procedure amministrative applicate nei casi transfrontalieri.

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso le seguenti opzioni strategiche ad alto livello:

- specificare i termini procedurali per la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nei casi transfrontalieri (a norma degli articoli 60 e 65 del GDPR);
- fornire strumenti alle autorità di controllo della protezione dei dati per promuovere la cooperazione nelle prime fasi della procedura di indagine;
- chiarire la posizione dei reclamanti nelle fasi procedurali, compresa la possibilità per gli stessi di comunicare le proprie osservazioni;
- razionalizzare le modalità di audizione delle parti sottoposte a indagine nel corso del procedimento;
- chiarire le modalità di condivisione delle informazioni tra l'autorità di controllo della protezione dei dati incaricata delle indagini e le autorità di controllo interessate nelle varie fasi della procedura, comprese le fasi che portano a un parere vincolante dell'EDPB.

Per rispettare il principio di proporzionalità, l'iniziativa si concentrerà sulla gestione dei casi transfrontalieri ai sensi del GDPR, che comporta necessariamente la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati e, in caso di composizione delle controversie tra tali autorità, l'EDPB.

## Probabile impatto

L'armonizzazione di aspetti chiave delle norme procedurali avrà ripercussioni positive sulle autorità di controllo della protezione dei dati, sui reclamanti, sulle parti sottoposte a indagine e sulla fiducia del pubblico nel GDPR.

- **Autorità di controllo della protezione dei dati** - l'iniziativa sosterrà la procedura di cooperazione e fornirà chiarezza sulle modalità e sui tempi della cooperazione nei casi transfrontalieri. Ciò consentirà alle autorità di controllo della protezione dei dati di utilizzare in modo più efficiente le risorse. L'iniziativa agevolerà inoltre la creazione di un consenso tra le autorità di controllo, riducendo il numero di contrasti e promuovendo lo spirito di cooperazione.
- **Reclamanti e interessati** - razionalizzare la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nell'attuazione del GDPR sosterrà il tempestivo completamento delle indagini; ciò contribuirà ad affrontare più efficacemente le violazioni del GDPR e, se del caso, ad aiutare i reclamanti e gli interessati a esercitare il diritto al ricorso.
- **Parti sottoposte a indagine** - migliorare la cooperazione nei casi transfrontalieri contribuirà ad abbreviare le indagini, riducendo l'onere per le parti sottoposte a indagine. L'armonizzazione dei diritti procedurali, inoltre, come il diritto di essere ascoltati e di accedere al fascicolo, garantirà la tutela del diritto a una buona amministrazione per le parti sottoposte a indagine, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- **Fiducia del pubblico nel GDPR** - l'iniziativa rafforzerà la fiducia del pubblico nel GDPR agevolando una risoluzione più rapida delle indagini e riducendo il numero di contrasti tra le autorità di controllo della protezione dei dati nei casi transfrontalieri.

## Monitoraggio futuro

La Commissione si trova nella posizione ideale per monitorare i progressi e il successo dell'iniziativa, in particolare attraverso:

- interazioni costanti con le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati incaricate di far rispettare il GDPR. Il fatto che la Commissione partecipi alle attività e alle riunioni dell'EDPB, comprese quelle riguardanti la composizione delle controversie nei casi transfrontalieri, significa che essa avrà una panoramica diretta delle modalità di applicazione dell'iniziativa da parte delle autorità di controllo della protezione dei dati e dell'EDPB nei casi oggetto di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 GDPR;
- gli stretti contatti della Commissione con i portatori di interessi, a livello bilaterale o attraverso il gruppo multilaterale di esperti sul GDPR (composto da rappresentanti della società civile, delle imprese, del mondo accademico e degli operatori del diritto - registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu)) forniranno un riscontro sull'applicazione dell'iniziativa;
- la Commissione riceverà i pareri degli Stati membri sull'applicazione dell'iniziativa sia a livello bilaterale che attraverso il gruppo di esperti GDPR degli Stati membri (registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu)).

## C. Legiferare meglio

### Valutazione d'impatto

Non è necessaria alcuna valutazione d'impatto in quanto l'iniziativa non inciderà sui diritti degli interessati, sugli obblighi dei titolari e dei responsabili del trattamento o sui legittimi presupposti per il trattamento dei dati personali stabiliti dal GDPR.

L'iniziativa si concentrerà invece sull'armonizzazione mirata degli aspetti chiave della procedura applicata dalle autorità di controllo della protezione dei dati per razionalizzare il funzionamento del meccanismo di cooperazione (articolo 60 GDPR) e la composizione delle controversie (articolo 65 GDPR) nei casi transfrontalieri.

### Strategia di consultazione

La Commissione riceverà contributi sull'iniziativa da diversi canali:

- l'**EDPB**, composto dalle autorità di controllo della protezione dei dati, ovvero dalle autorità responsabili dell'attuazione del GDPR, che hanno già inviato alla Commissione un elenco di questioni che potrebbero essere affrontate dall'iniziativa;

- il **gruppo multilaterale di esperti sul GDPR**, istituito per assistere la Commissione nell'applicazione del GDPR e composto da rappresentanti della società civile, delle imprese, del mondo accademico e degli operatori del diritto;
- il **gruppo di esperti GDPR degli Stati membri**, che funge da forum per la condivisione di opinioni e informazioni tra la Commissione e i membri sulle modalità di applicazione del GDPR.

Attraverso il presente invito a presentare contributi, inoltre, i portatori di interessi sono invitati a esprimere il loro punto di vista e a fornire contributi sull'armonizzazione degli aspetti procedurali della cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nel gestire casi transfrontalieri.

### **Motivi della consultazione**

Garantire che la Commissione disponga di una panoramica quanto più significativa possibile degli aspetti procedurali della cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nei casi transfrontalieri che dovrebbero essere armonizzati a livello dell'UE.

### **Destinatari**

Tutte le entità e le persone fisiche interessate a una solida applicazione del GDPR, in particolare quelle che non sono rappresentate nell'EDPB, nel gruppo di esperti multilaterali GDPR o nel gruppo di esperti GDPR degli Stati membri.